

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1955

(50^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 603, 604, 605, 606, 608, 611, 612, 613, 614, 616, 618, 619, 620
BARBARO	615
CERMIGNANI	614
CONDORELLI	612, 619
DI ROCCO	620
GIARDINA	613, 614, 618, 619
LAMBERTI	604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 618, 619
MERLIN Angelina	606, 607, 610, 611, 612, 614, 618, 619, 620
ROFFI	611, 613, 616, 618
RUSSO Luigi	608, 609, 610, 620
RUSSO Salvatore	614
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	617, 618
TIRABASSI	606, 607, 609, 616
ZANOTTI BIANCO	613, 614

« Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10 milioni a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia " Dott. Marco De Marchi " in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 » (975-B) (Di iniziativa del senatore Cadorna) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

PRESIDENTE Pag. 622

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Elia, Giardina, Lambertini, Merlin Angelina, Negroni, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami

di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In una precedente seduta il senatore Tirabassi ha svolto la sua relazione, che è stata successivamente distribuita a tutti i componenti la Commissione, relazione perspicua per la chiarezza con cui ha messo in evidenza i punti fondamentali della discussione.

Ricordo anche che la discussione ha luogo sul solo articolo 7, che comprende disposizioni transitorie, l'unico che è stata modificato dalla Camera dei deputati la quale ha introdotto nuove categorie su cui il relatore, senatore Tirabassi, ha richiamato l'attenzione.

Per maggiore chiarezza, prima di proseguire la discussione, do lettura dei due testi dell'articolo 7: quello già approvato dal Senato e quello modificato dalla Camera.

Il testo già approvato dal Senato è il seguente:

Art. 7.

Coloro che alla entrata in vigore della presente legge prestano servizio d'insegnamento, in qualità di incaricati, negli istituti d'istruzione media governativi, pareggiati e legalmente riconosciuti, da almeno 5 anni nello stesso insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo, ai fini della graduatoria per gli incarichi, è valutata col punteggio minimo sulle abilitazioni per esami.

La Camera lo ha così modificato:

Art. 7.

Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli Istituti di

istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento è ridotto ad anni tre.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle Università e agli Istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggi, dell'abilitazione per esame.

Sulle modifiche apportate dalla Camera, che risultano dal confronto dei due articoli, riprendiamo ora la discussione.

LAMBERTI. Onorevoli colleghi, vorrei, prima di assumere una posizione un po' polemica verso la relazione del senatore Tirabassi, associarmi alla lode che gli ha tributato il Presidente per la perspicuità con cui egli ha presentato il suo pensiero, perspicuità tale che, nonostante rimangano in me, come avrò occasione di specificare, forti riserve che mi impediscono l'accettazione integrale del suo punto di vista, su molte questioni che mi lasciavano dubbioso penso ora di poter concordare con lui.

Gli altri colleghi avranno ricevuto come me in questi giorni una montagna di lettere, di segnalazioni, di telegrammi.

PRESIDENTE. Per la precisione debbo dire che solo ieri pomeriggio sono arrivati ben

78 telegrammi a me diretti in un senso o nell'altro.

LAMBERTI. A parte i telegrammi che non contengono alcuna argomentazione concreta, ma sollecitano solo la tutela degli interessi di chi li ha inviati, auspicando l'integrale approvazione della legge, altre comunicazioni, più o meno corredate di considerazioni e di argomenti, ci invitano a rimeditare tutta la materia, o addirittura a respingere l'articolo 7 del disegno di legge.

Questi inviti sono evidentemente viziati da una scarsa conoscenza della situazione di fatto: così fra gli altri, appare non conforme alla prassi parlamentare l'ordine del giorno del convegno dei professori universitari di ruolo, benchè ci siano tra di loro (mi scusi il nostro Presidente e gli altri docenti universitari di ruolo che siedono qui dentro) eminenti giuristi, capaci di informare i colleghi che quando un disegno di legge passa e ripassa dall'uno all'altro ramo del Parlamento, non ritorna in discussione il principio sostanziale che lo informa, ma solo quei particolari punti su cui vertono gli emendamenti che l'una o l'altra Camera ha creduto di portare.

Quindi riproporre a noi il problema come se fosse da risolvere nella sua interezza è dare una impostazione del tutto inesatta: non siamo qui per accettare o per respingere questo disegno di legge, nè per rimettere in discussione i criteri che lo informano, ma soltanto per discutere gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ritengo che molti di quei professori abbiano firmato o aderito distrattamente! (*ilarità*).

LAMBERTI. Non è questo il solo documento o la sola missiva che ci siano pervenuti viziati dallo stesso difetto: ve ne sono anche altri. Quindi io voglio prescindere da tutte queste impostazioni, o interessate o erronee, senza però esimermi dal tener conto del sostanziale valore di alcune osservazioni che in queste missive e in queste esortazioni figurano.

Ora vi dirò che gli emendamenti estensivi apportati dalla Camera dei deputati mi la-

sciano per molti riguardi perplesso. Sono tre i punti che mi danno da pensare.

In primo luogo, l'estensione del provvedimento agli insegnanti del ruolo speciale transitorio. Io pensavo che già nel nostro testo tale estensione fosse implicita, che cioè come gli insegnanti incaricati, così quelli dei ruoli speciali transitori dovessero beneficiare della abilitazione didattica, come ormai si usa chiamarla. Però forse la mia era una interpretazione troppo larga, e pertanto è meglio che la cosa sia stata messa in chiaro. Ma ora bisogna domandarsi: entro quali limiti, accettando l'emendamento della Camera dei deputati, noi conferiamo l'abilitazione didattica ai professori dei ruoli transitori? Il primo fine per cui agli altri diamo questo beneficio è di consentir loro di aspirare ad incarichi e a supplenze come se fossero abilitati, cioè di uscire dalla situazione illegale in cui si trovano, insegnando senza il titolo professionale, che è l'abilitazione. Ed, oltre a questo beneficio, gliene concediamo un secondo. Siccome questa legge, scindendo i concorsi dall'esame di abilitazione, pone il conseguimento di quest'ultima come premessa indispensabile per accedere al concorso, noi ai professori, non abilitati finora ma che hanno cinque anni di esercizio della professione, concediamo il beneficio di poter accedere ai concorsi senza altro esame preliminare. Ora io dico che se l'applicazione del provvedimento dovesse limitarsi anche per i professori di ruolo speciale transitorio a questi due benefici che ho or ora illustrato, non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento della Camera dei deputati. Ma la formula piuttosto generica impiegata dall'altro ramo del Parlamento in questo emendamento all'articolo 7 consente l'interpretazione data dal relatore, che cioè si intenda concedere loro il beneficio della abilitazione a tutti gli effetti, anche al fine di permanere nei ruoli speciali transitori indefinitamente, o di passare domani, se (come è probabile) i ruoli speciali transitori saranno assorbiti dai ruoli ordinari, in questi ultimi, senza aver adempiuto ad una condizione essenziale posta dalla legge istitutiva dei ruoli speciali transitori. Tale legge stabiliva infatti che coloro che per avventura vincessero quel concorso, ma non fossero in

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)50^a SEDUTA (16 novembre 1955)

possessiono dell'abilitazione, avrebbero dovuto conseguirla entro due successivi esami, banditi dopo la loro nomina a professori di ruolo speciale transitorio.

Se viceversa, come ha inteso il relatore, la formula della Camera dei deputati deve essere considerata come una modificazione a quella legge, noi non solo vedremmo confermati indefinitamente nel ruolo speciale transitorio questi professori che non hanno mai sostenuto un esame, ma rischieremo di vederli domani passare dal ruolo speciale al ruolo ordinario senza aver fatto concorsi, non solo, ma senza aver superato mai un vero e proprio esame.

Perciò proporrei ai colleghi di studiare insieme il mezzo per far sì che i professori di ruolo speciale transitorio godessero dei benefici dell'articolo 7 a parità di condizioni con gli altri, cioè avessero, sì, l'abilitazione, ma non al fine di potersi sottrarre ad una condizione essenziale sancita dalla legge istitutiva dei ruoli transitori.

Ed ora una seconda questione. I benefici della legge sono stati estesi ai professori di educazione fisica. Ora anche questo mi dà pensiero. Nell'attuale ordinamento essi sono professori di gruppo B, cioè equiparati a tutti quegli insegnanti che hanno frequentato un corso universitario e conseguito una laurea o un diploma equiparabile ad una laurea. E questo in fondo è giusto, perchè per insegnare l'educazione fisica ci si deve iscrivere, dopo il conseguimento di una licenza di scuola media superiore, ad una accademia istituita appositamente per questo fine: in passato, sotto il fascismo, tali accademie erano due, quella maschile di Roma alla Farnesina, e quella femminile di Orvieto; ora credo che ce ne sia una sola. Comunque, il diploma finale di quelle accademie si può legittimamente considerare come un titolo di studio di livello universitario. Ma se noi oggi diamo l'abilitazione a coloro che hanno frequentato dei brevi corsi pratici, quale ad esempio quello di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o un altro dello stesso genere, ho paura che commetteremo un errore. Non conosco esattamente l'ordinamento di questi corsi; so che si istituivano durante la guerra e il dopo-guerra, quando c'era carenza di professori.

MERLIN ANGELINA. L'abbiamo votata noi una leggina di questo genere!

LAMBERTI. Noi abbiamo votato una legge con cui abbiamo istituito dei corsi biennali di sei mesi ciascuno, sostitutivi di quelli universitari, e questo fin tanto che non fossero state riorganizzate le accademie, che erano state sciolte come appendice del partito fascista, perchè dipendevano non dal Ministero della pubblica istruzione, ma dalla G.I.L. Queste accademie in un primo tempo erano state sciolte in seguito ad una legge generale dello Stato, poi, per soddisfare le esigenze della scuola italiana che continuava naturalmente ad aver bisogno di insegnanti di educazione fisica, noi avevamo creato quei corsi, che la collega Merlin ricordava, destinati a durare fino a che non fossero state riorganizzate le disciolte accademie. Ora io non parlo di quei corsi, che vanno bene: essi garantivano una certa serietà per la durata biennale degli studi, e per i programmi che erano stati opportunamente studiati. Io parlo di altri corsi di 30 giorni, di 45 giorni, che durante la guerra e nell'immediato dopoguerra furono organizzati per insegnanti elementari, per dare loro una infarinatura ed avviarli in qualche modo all'insegnamento dell'educazione fisica.

Ora temo che il corso di Torino o altri eventuali corsi...

PRESIDENTE. Sono stati corsi di guerra! (ilarità).

LAMBERTI. Mi pare che essi non offrano nè serietà nè garanzie sufficienti, acciocchè noi mettiamo gli insegnanti che li hanno frequentati al livello dei colleghi che hanno seguito corsi di tipo universitario.

Ora mi domando se è giusto che un maestro elementare che ha frequentato per 30 o 45 giorni un corso...

TIRABASSI, *relatore*. Il maestro elementare ha per lo stesso fatto di essere tale, l'abilitazione all'insegnamento della ginnastica per lo meno nelle scuole elementari!

LAMBERTI. Non discuto questo, ma dico che lo mettiamo in condizioni di superiorità

rispetto al suo collega che insegna, per esempio, disegno, e questo non mi sembra giusto. Perché il suo collega in questi casi è un professore di gruppo C, e questo solo perché non ha fatto il corso universitario!

La terza osservazione è relativa all'ultimo comma dell'articolo 7, che dice: «L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggio, dell'abilitazione per esame».

Dico la verità: questa formulazione, sebbene, a mio parere, inaccettabile, è però un po' migliore di quella da noi adottata, ma ha soprattutto il merito di permetterci di discutere ancora questo particolare punto e di rifletterci sopra.

Si potrebbe infatti ragionare così: noi mettiamo questi insegnanti, ai quali conferiamo l'abilitazione così detta didattica, in condizioni di parità rispetto a coloro che hanno superato degli esami. Chi ha fatto un esame ed ha avuto un modesto sei non offre garanzie molto maggiori di chi ha insegnato per cinque anni. Però all'atto pratico l'applicazione di questa norma farà sì che gli insegnanti ai quali concediamo l'abilitazione didattica verranno a trovarsi in posizioni di vantaggio anche rispetto ai colleghi che hanno avuto sette o anche otto.

Infatti, secondo la prassi che si è venuta instaurando attraverso le ordinanze che di anno in anno emana il Ministero per il conferimento di incarichi e di supplenze, mi pare che si dia un punto e mezzo per ogni punto in più del minimo riportato nell'esame di abilitazione. Quindi chi ha conseguito l'abilitazione con 70 centesimi, può mettere insieme quindici punti.

TIRABASSI, *relatore*. C'è l'articolo 6 che presuppone un regolamento!

LAMBERTI. Per l'appunto spero che con l'articolo 6 possiamo aggiustare la cosa!

Viceversa per la valutazione degli anni di servizio si tiene questo criterio: ogni anno di servizio viene valutato sei punti. Di più: si valuta la qualifica da un massimo di cinque punti per l'ottimo a un minimo di due per il sufficiente, in modo che ogni individuo che

abbia due, dico due, anni di insegnamento con la qualifica di buono, ha sei punti, più tre, cioè nove per ogni anno di servizio, vale a dire diciotto punti. In conseguenza due anni di insegnamento pesano di più che non dieci punti oltre il minimo prescritto riportato all'esame di abilitazione.

Questo mi lascia dubbioso: giacché questi insegnanti, a cui noi in qualche modo regaliamo l'abilitazione (questa è infatti, da parte dell'opinione pubblica, l'interpretazione più corrente della nostra deliberazione) hanno per lo meno cinque anni di insegnamento, e quindi scavalcheranno di molti posti nella graduatoria i giovani laureati che sono andati a fare l'esame e che hanno riportato 75 e persino 80 centesimi.

D'altra parte questa legge presenta pure aspetti positivi: in primo luogo vi è quello che il relatore ha fatto presente. Indubbiamente l'articolo 7 può giovare, per lo meno entro certi limiti, a dare una certa stabilità alla vita della scuola italiana; inoltre, dato che il problema ormai è dilagato dagli ambienti parlamentari nella stampa, nelle discussioni della pubblica opinione, e così via, si è creata una legittima aspettativa che non è più lecito deludere. Perciò sono d'accordo che l'articolo 7 in massima vada approvato, ma penso che si debbano cercare dei correttivi che ci permettano di superare quei dubbi cui io poc'anzi accennavo. Come si possono superare? Credo che anche senza rimandare questo disegno di legge alla Camera dei deputati, noi potremmo tranquillizzare la nostra coscienza ed eliminare gli inconvenienti che citavo poc'anzi con un ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA. Gli ordini del giorno non servono a nulla!

LAMBERTI. In questo caso servirebbe, perché esiste un articolo 6 in forza del quale il Governo deve tradurre in norme di pratica attuazione questa legge, e se noi impegnamo il Governo attraverso un ordine del giorno a seguire una determinata direttiva, esso in sede di redazione del regolamento dovrà tenerne conto.

In secondo luogo, per quanto concerne il problema più grave, il primo di cui parlavo,

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)50^a SEDUTA (16 novembre 1955)

cioè l'eventuale assorbimento dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari, la legge deve ancora venire. Se noi prendiamo fin d'ora posizione circa l'inopportunità di dare una stabilità definitiva a costoro in deroga alla legge sui ruoli speciali transitori, il Governo non dovrebbe ragionevolmente includere i professori dei ruoli speciali transitori che avessero ottenuto l'abilitazione in questa maniera tra coloro che dovrebbero essere assorbiti nei ruoli ordinari. Ma, quando anche lo facesse e presentasse un disegno di legge in questa forma, noi saremmo giustificati domani istituendo una discriminazione che viceversa potrebbe essere illogica se non ne ponessimo oggi le premesse.

RUSSO LUIGI. Ma da oggi dovremmo provvedere per futuri disegni di legge? Dobbiamo così ipotecare la sorte di futuri provvedimenti? Giurista non sono, ma questo che si propone non mi sembra opportuno.

LAMBERTI. Sarebbe incongruo se mettessimo quanto io ho detto in un articolo di legge, ma se lo mettiamo in un ordine del giorno possiamo evitare di apparire incongruenti domani.

PRESIDENTE. La preoccupazione del senatore Lamberti è di chiarire la portata dell'attuale disegno di legge, o meglio dell'attuale articolo 7 in previsione di quello che sarà il futuro.

LAMBERTI. Le previsioni per il futuro lo sto facendo per rispondere alla senatrice Merlin, che ha detto che è inutile un ordine del giorno a questo fine perchè ben conosce la sorte degli ordini del giorno. Io dico di no; possiamo infatti prevedere per il prossimo futuro l'emanazione di nuovi provvedimenti collegati con questa legge nella redazione dei quali questo ordine del giorno può avere influenza determinante. Abbiamo il regolamento di attuazione della legge, abbiamo un disegno di legge che ci verrà presentato, sull'assorbimento dei ruoli transitori in quello ordinario: sono tutti atti concreti sui quali l'odierna approvazione di un ordine del giorno può avere la sua influenza.

Pertanto io propongo che si inviti il Governo, in sede di applicazione dell'articolo 7 e in sede di emanazione delle norme ricordate nell'articolo 6, a conferire ai professori dei ruoli speciali transitori l'abilitazione didattica, limitatamente ai fini comuni, cioè per quegli stessi fini per i quali si conferisce agli altri. Si stabilisca cioè che si possono affidare loro incarichi e supplenze, e che essi possono accedere a concorsi senza presentarsi prima agli esami di abilitazione, ma non già che si deroghi alle leggi istitutive dei ruoli speciali transitori. (*Interruzione del senatore Tirabassi*).

Quanto a questo c'è l'articolo 6 che prevede un riordinamento delle abilitazioni. Si prevede cioè che alla molteplicità di concorsi non faccia riscontro una frammentarietà di abilitazioni. Uno che può insegnare il latino nei licei può certo insegnare lettere in ogni scuola. Ma al Governo spetterà di stabilire queste nuove e più larghe classi di abilitazione.

Quindi in quella sede sono perfettamente d'accordo che si può regolarizzare la posizione di quegli insegnanti dei ruoli speciali transitori che risultino forniti di abilitazione parziale.

PRESIDENTE. L'articolo 6 parla non solo di discipline ma anche di gruppi di insegnamento!

LAMBERTI. In quella sede coloro che risultassero forniti di abilitazione solo parziale vedrebbero regolarizzata la loro posizione. Io sono contro quelli che non sono abilitati affatto!

In secondo luogo, che però nell'ordine logico dovrebbe essere il primo, noi in questo ordine del giorno potremmo affermare il concetto che la procedura che l'articolo 7 istituisce, ispezioni e prove, nel mentre tende a snellire l'operazione di regolarizzazione di tutta una situazione disordinata che si è venuta a creare durante la guerra e il dopoguerra, non intende però evidentemente immettere tutti nella scuola conferendo a tutti una relativa stabilità. Questa prova non è un esame, è una cosa più semplice, ma la si deve fare con una certa serietà.

PRESIDENTE. Questa deve essere materia di regolamento!

LAMBERTI. Noi possiamo appunto invitare il Governo a far sì che questa prova eserciti una funzione selettiva.

TIRABASSI, *relatore*. Le ispezioni sono tanto serie che molti insegnanti dei ruoli speciali transitori sono stati esonerati dall'insegnamento!

LAMBERTI. E finalmente una terza cosa debbo dire. Per quel che concerne l'inconveniente ricordato poc'anzi, che i professori regolarmente abilitati si verrebbero a trovare in condizioni di inferiorità, nell'aspirare ad incarichi e supplenze, rispetto agli abilitati didattici che hanno almeno cinque anni di servizio, io penso che si potrebbe, nell'ordine del giorno, suggerire al Governo un nuovo criterio al quale potranno essere informate le prossime ordinanze. Quale dovrebbe essere questo criterio? Noi non dobbiamo consentire che un determinato titolo di servizio sia valutato due volte.

Gli insegnanti che, avendo cinque anni di servizio con una determinata qualifica, saranno abilitati e quindi messi alla pari dei colleghi che hanno sostenuto un esame, non possono vedere questi cinque anni di servizio computati due volte: una prima volta per ottenere i sessanta centesimi dell'abilitazione e una seconda volta per avere i 55 punti in più per il servizio prestato nei cinque anni.

Io dico che questi cinque anni si debbono detrarre. Con questa limitazione, che noi potremmo suggerire al Governo, credo che elimineremmo un inconveniente particolarmente grave, forse il più grave di tutti.

Quindi farei una proposta formale, anche se non concretata in questo momento in un testo che mi riservo di stendere rapidamente. La proposta è che la Commissione approvi gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, ma contemporaneamente voti un ordine del giorno che inviti il Governo: 1) a far sì che la prova che accompagna l'ispezione non sia puramente formale; 2) a limitare, nei confronti degli insegnanti dei ruoli speciali transitori, il beneficio previsto dalla legge ai fini comuni. (Voglio dire che questa abilitazione non dovrà esonerarli dall'obbligo di sostenere l'esame per essere confermati nel ruolo speciale transitorio, ma solo consentir loro di

partecipare a concorsi e di aspirare ad incarichi ed a supplenze, quando dovessero esser messi fuori del ruolo speciale transitorio o aspirassero ad un incarico diverso dall'insegnamento in cui già si trovano).

RUSSO LUIGI. Ma perchè questa particolare severità nei confronti dei professori del ruolo speciale transitorio?

LAMBERTI. Questi ruoli speciali sono stati istituiti per dare stabilità ai professori; si è loro assicurato anche un certo sviluppo di carriera, sia pure per un numero limitato di gradi. Possono entrare nei ruoli speciali anche i non abilitati, ma alla condizione che essi, una volta ottenuta la cattedra, sostengano e superino in un massimo di due sessioni un regolare esame di abilitazione. Se vi riusciranno, resteranno nei ruoli speciali transitori, altrimenti ne saranno messi fuori.

Ora io dico che se noi applichiamo l'articolo 7 della legge in discussione nel testo emendato dalla Camera, indiscriminatamente, se cioè diamo l'abilitazione didattica per qualunque fine anche ai professori dei ruoli speciali transitori, eludiamo una norma della legge istitutiva di questi ruoli stessi, perchè facciamo permanere in essi tutti gli insegnanti indefinitamente.

Io potrei rilevare, come è stato giustamente rilevato, che questa differenza spesso dipende dal fatto che, quando i ruoli transitori furono istituiti, quelli che entrarono a farne parte furono posti in una condizione di vantaggio rispetto agli altri, che in quel momento non erano ancora laureati.

Non sono molti i non abilitati dei ruoli speciali transitori; mi si dice anzi che sono pochi. Ma che domani assorbiamo in modo definitivo quelli che non hanno mai fatto un esame, non mi sembra giusto! (*Interruzione del senatore Russo Luigi*).

Io non pretendo certo, senatore Russo, che la Commissione sia unanime nell'approvare il mio ordine del giorno o tutti i punti di esso.

Comunque, continuando ad illustrarlo, io proporrei un terzo ed ultimo punto col quale si invitasse il Governo, che redige l'ordinanza per il conferimento degli incarichi e prepara le tabelle annesse a quella ordinanza, ad evi-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)50^a SEDUTA (16 novembre 1955)

tare che i nuovi abilitati didattici avessero computato due volte il servizio prestato, e che quindi i cinque anni, sulla base dei quali l'abilitazione è stata concessa, non figurassero fra i titoli di servizio.

RUSSO LUIGI. Pregherei il senatore Lamberti di voler precisare il suo pensiero rispetto ai professori di educazione fisica.

LAMBERTI. Credo che tutto quello che si può chiedere è che le prove che accompagnano l'ispezione siano fatte con una certa serietà. Allora si sana la cosa! Bisogna insomma che la prova non sia puramente formale, ma sostanziale: in questo caso sono disposto a ritenere che anche se quegli insegnanti hanno fatto solo un brevissimo corso di perfezionamento, la serietà della prova può sanare il difetto di un regolare corso di studi.

MERLIN ANGELINA. Onorevoli colleghi, io non ho nè la presunzione e neppure la lusinga che le mie parole servano a modificare quella opinione che mi sembra diffusa ed è favorevole all'approvazione dell'articolo 7.

Ho una sola speranza: che questo articolo 7 non passi, e cioè che quella Corte costituzionale che stiamo varando a goccia a goccia, possa essere presto realizzata e che i giudici, esaminando questa legge, come pure altre già approvate, la trovino contraria allo spirito della Costituzione.

La Costituzione dice chiaro all'articolo 33: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ». Nel redigere la legge, come nell'approvarla, i colleghi dei due rami del Parlamento avrebbero dovuto avere davanti agli occhi la Costituzione. Perché, se non siamo noi a difenderla, chi la difende? Lo ricordo non solo a quelli che hanno fatto parte della Costituente, e ce ne sono qui taluni, ma anche a coloro che accettando di rappresentare il popolo italiano dovrebbero difendere i fondamenti della Costituzione, che vogliamo sia a salvaguardia della nostra Repubblica.

Penso che parecchi colleghi nell'approvare questo disegno di legge, o almeno l'articolo 7, si siano lasciati prendere da quel senso di uma-

nità (naturalmente da me condiviso in pieno e del quale credo di aver dato, se non eccelse, almeno piccole prove) che hanno verso il numero abbastanza notevole di professori, i quali, da parecchi anni, coprono cattedre d'insegnamento senza avere tutti i crismi che sono richiesti.

Faccio un'altra premessa: parecchie volte, anche durante la legislazione passata, in questa Commissione ed anche in Aula, non ho dimostrato eccessiva simpatia per gli esami in genere e soprattutto per il modo in cui sono fatti, perchè non possono dare, gli esami, la piena consapevolezza del sapere di chi vi si presenta. Ritengo infatti che le scuole debbano funzionare in modo che ci sia una comunicazione quotidiana, perpetua, tra insegnanti e scolari, per cui la scuola oltre che un luogo in cui si va ad imparare, sia anche un luogo in cui si sperimenti il proprio sapere.

Questo è il concetto della scuola vera, che spero possa essere realtà in un mondo avvenire, che ci auguriamo migliore del presente e del passato.

Ma oggi ci sono norme speciali per gli esami e mi domando per quale ragione gli insegnanti non abilitati si siano risvegliati per chiedere provvedimenti eccezionali, contrari allo spirito ed alla lettera della legge fondamentale della Repubblica. L'appetito viene mangiando, e qui ne abbiamo vari esempi in comunicazioni che sono state inviate a me come a voi, da parte di orfani di guerra e di vedove di guerra, di reduci e combattenti e di tutte le categorie di persone che sono fuori, diciamo così, dalla regolarità, e che domandano o modifiche oppure nuove leggi per essere incluse.

E noi dobbiamo tener conto anche delle loro ragioni, che sono ragioni valide, per lo meno quanto quelle degli insegnanti che noi vogliamo beneficiare. Quindi apriamo le porte a tutti, e chiudiamole allora a quei giovani che si sono sforzati di superare gli esami e che hanno trovato tanti ostacoli davanti a loro! E vi cito quella legge che abbiamo votato poco tempo fa per ammettere a nuovi esami quelli che avevano ottenuto una determinata votazione: abbiamo lasciato fuori tanti che hanno avuto 70, 80 centesimi alle prove d'esame e che non sono stati neppure dichiarati idonei sempre per quel

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)50^a SEDUTA (16 novembre 1955)

famoso computo degli anni di servizio cui alludeva il collega Lamberti.

A questo punto io non voglio certo polemizzare con il relatore del disegno di legge, perchè già polemizzando contro il provvedimento si polemizza implicitamente contro il relatore che l'ha sostenuto con tanto calore. Non voglio polemizzare con il relatore, dicevo, ma mi voglio riferire all'intervento del collega senatore Lamberti.

« Io sono perplesso » ci ha detto all'inizio, ma nella prima parte del suo intervento non sembrava perplesso, lo ritenevo anzi contrario al disegno di legge per delle solide argomentazioni, alle quali tutti dovremmo consentire. Poi, nella seconda parte del suo discorso, si è completamente rimangiato tutto quello che aveva detto prima...

PRESIDENTE. Questa è appunto la perplessità!

MERLIN ANGELINA. ...ed io non me la spiegavo. Come fa ad essere perplesso chi ha argomentato in modo chiaro e preciso? Io mi aspettavo che egli concludesse così: « Modifichiamo l'articolo e rimandiamo il disegno di legge alla Camera dei deputati ». Voi direte che è meglio cercare di evitare questo rinvio all'altro ramo del Parlamento; io vi rispondo che è ammissibile che una commissione possa mutare opinione. Ci può essere una modificazione anche nella struttura della Commissione stessa, ed a tal riguardo ricordo che la prima volta che fu discusso questo provvedimento dal Senato io non facevo parte di questa Commissione. È certo che se ci fossi stata avrei detto la mia opinione.

ROFFI. Al suo posto vi era il collega Pasquali che per l'appunto ha votato contro!

MERLIN ANGELINA. Io avrei detto la mia opinione su questo disegno di legge, e mentre avrei accettato questa nuova maniera di semplificare gli esami di Stato, salvo qualche piccolo particolare, certamente non sarei stata favorevole all'articolo 7. Alla Camera dei deputati il disegno di legge passò dalla Commissione all'Assemblea dove fu votato alla chetichella.

PRESIDENTE. Mi permetta di dire che non passò alla chetichella perchè fu messo regolarmente all'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA. Io credo che l'onorevole Malagugini sia stato sincero.

PRESIDENTE. Dagli atti della Camera dei deputati risulta la riserva fatta dall'onorevole Malagugini il quale, dopo i chiarimenti dati dal Presidente della Commissione e dal Presidente della Camera, dovette riconoscere che non era stato esattamente informato. Egli non fu presente, ma quante volte capita anche a noi di non poter essere presenti? Il disegno di legge è stato 18 mesi dinanzi alla Camera dei deputati e se ne discusse molto in Commissione.

MERLIN ANGELINA. Non voglio dilungarmi su tutte quelle ragioni che secondo me militano a disfavore del disegno di legge. Se abbiamo ricevuto parecchi telegrammi che ne chiedono l'approvazione, abbiamo ricevuto altrettante lettere ed abbiamo visto molti articoli sui giornali che si esprimono contro di esso. Sono di insegnanti di ruolo ed anche di padri di famiglia che desiderano garantire all'insegnamento solo coloro che sono passati attraverso certe prove che danno la garanzia di capacità degli insegnanti. In taluni di questi articoli e di queste lettere gli insegnanti non regolarmente abilitati sono qualificati con titoli veramente umilianti; non li cito perchè non voglio offendere chi lavora, lavori bene o male. Potrei anche far mie tutte le ragioni che ha esposto nella prima parte del suo discorso il senatore Lamberti. Per quanto si riferisce agli insegnanti dei ruoli transitori faccio notare che questi insegnanti hanno avuto tutto il tempo per prepararsi agli esami e per farli. Moltissimi non li hanno superati. Ho qui una nota che dice che su circa 30 mila aspiranti ne sono stati scelti 12 mila che, dopo aver insegnato per due anni, sono stati sottoposti a ispezione; il 30 per cento non ha superato la prova malgrado il carattere umanitario della prova stessa. Cito anche la relazione sugli esami apparsa nel Bollettino di giugno: i bocciati alla prova scritta di lettere per la scuola media sono stati circa 6 mila.

Quanto alla prova-colloquio da far sostenere, riferisco quanto già è avvenuto nella nostra scuola. Tutti ricordano che una volta c'erano le tre classi, che sono state poi ricostituite nuovamente: la sesta, la settima e l'ottava. Durante il regime fascista fu istituita la scuola d'avviamento al lavoro e quegli insegnanti che erano maestri elementari hanno avuto la possibilità di andare ad insegnare nelle scuole di avviamento.

Mi trovavo nel 1930 di ritorno dal confino a Milano ed avevo avuto un incarico all'insaputa del Governo in una scuola d'avviamento, la scuola « Caterina da Siena ». Gradualmente gli insegnanti della sesta, della settima e dell'ottava classe passavano all'avviamento sostenendo un colloquio. Vi erano anche delle laureate, ma la maggior parte erano maestre elementari, che non erano delle ultime, e che fino al giorno precedente al famoso colloquio domandavano consiglio agli altri chiedendo se dovevano fare il colloquio in matematica o in lettere. Ciò dimostra quale poteva essere la loro preparazione e se poteva essere serio un colloquio consistente in poche domande. Oggi per ispezionare tante migliaia di insegnanti quanti ispettori ci vorrebbero e a che cosa si ridurrebbe un colloquio senza serie garanzie? Io vorrei venire incontro a questi insegnanti, modificando l'articolo 7, dando loro la possibilità di sostenere un esame vero e proprio, sia pure alquanto addomesticato, ma tale da placare l'opinione pubblica allarmata. La questione è entrata nelle case ed è a conoscenza di tutti, anche degli scolari. Quale concetto questi possono avere di insegnanti che vogliono sottrarsi ad una prova vera e propria e con quale autorità essi potranno fare gli esami agli alunni? Ne va della dignità della scuola e degli stessi insegnanti. Dobbiamo pensarci.

PRESIDENTE. La nostra Commissione ha già approvato nella prima parte dell'articolo 7 il concetto che questo esame consta di una ispezione e di una prova. Questo principio è stato approvato anche dalla Camera dei deputati che lo ha lasciato inalterato. La discussione perciò si deve limitare alla determinazione delle categorie: gli insegnanti dei ruoli speciali transitori, gli insegnanti di educazione fisica ecc.

MERLIN ANGELINA. Io proporrei la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Non possiamo sopprimerlo perchè già lo abbiamo approvato.

MERLIN ANGELINA. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati cambiano lo spirito dell'articolo, e pertanto credo di poter chiedere, a norma del Regolamento, la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. La nostra libertà è legata dalla nostra precedente approvazione dell'articolo 7 che non possiamo più sopprimere. Si può votare solo contro gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA. Ho chiesto a degli esperti se potevo chiedere la soppressione dell'articolo 7 e questi mi hanno detto che senz'altro, a norma del nostro Regolamento, è possibile, perchè le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento cambiano lo spirito dell'articolo.

PRESIDENTE. Noi siamo chiamati a decidere solo sugli emendamenti, le aggiunte e le specificazioni che sono stati introdotti dalla Camera.

MERLIN ANGELINA. Se gli onorevoli colleghi vogliono proporre altre modifiche in modo da non recar danno a tutti coloro che hanno fatto realmente gli esami, su questo si potrà discutere. Comunque resto ferma nella mia opinione contraria all'articolo 7 che è anticonstituzionale e mi auguro che la Corte costituzionale riconosca in questo articolo una offesa ai principi della Costituzione.

PRESIDENTE. Ripeto che nella sostanza l'articolo è stato già votato dalla nostra Commissione.

CONDORELLI. Non voglio entrare nella discussione di questo disegno di legge, discussione che preferisco lasciare ai tecnici. Vorrei un chiarimento. Nel primo comma dell'articolo 7 si dice: « conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova ». Vorrei sapere come potranno

subire l'ispezione coloro che non sono in servizio e che pure potrebbero beneficiare della legge avendo un lungo periodo di insegnamento. Senza rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, cioè senza emendarlo, si potrebbe chiarire questo punto in un ordine del giorno per tenerne poi conto nella ordinanza di cui all'articolo 6.

GIARDINA. Si può suggerire di inserire una norma specifica nel Regolamento.

ROFFI. Quando il disegno di legge venne al nostro esame per la prima volta, io parlai, come risulta dai verbali, contro l'articolo 7 ed insieme a me si dichiararono sfavorevoli all'articolo 7 anche i colleghi Donini, Banfi, Russo Salvatore ed altri. Perciò la nostra posizione è chiarissima.

Noi eravamo e siamo contrari all'articolo 7. Ma questa nostra posizione non fu condivisa dalla maggioranza della Commissione. Posta ai voti, la proposta di soppressione dell'articolo 7, da noi fatta, fu purtroppo respinta. Ricordo l'atteggiamento del Ministro Martino che non fu molto chiaro in quanto si limitò a leggere i pareri degli uffici che erano contrari ed io gli dissi scherzando che egli, da buon liberale, si era battuto... fino all'ultimo comunista su questa questione. Quale è la situazione attuale? Se noi sopprimessimo l'articolo 7 nel testo della Camera dei deputati dovremmo ripristinare l'articolo 7 già approvato dal Senato. Non ci sono dubbi. Il Senato non può porsi in contrasto con una sua precedente deliberazione. Ormai quello che è fatto è fatto e non possiamo tornare indietro.

Io sono pienamente d'accordo con le tesi sostenute dal collega Lamberti. Penso che per gli insegnanti di educazione fisica sia bene fare un ordine del giorno per raccomandare prove particolarmente serie. Mi chiedo però se sia possibile ottenere con un ordine del giorno tutto quello che chiede il senatore Lamberti e che io condivido. L'ultimo comma dell'articolo 7 recita: « L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggio, dell'abilitazione per esame ».

Come possiamo noi in sede di ordinanza stabilire una cosa in contrasto con la legge? In tal caso l'ordinanza potrebbe essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. Se vogliamo affermare il concetto della precedenza delle abilitazioni per esami e il concetto che l'abilitazione conseguita con l'articolo 7 possa far rimanere nei ruoli transitori ma non passare nei ruoli ordinari, può bastare un ordine del giorno? Vorrei che noi potessimo approvare oggi stesso il testo della Camera dei deputati per evitare di rinviare di nuovo all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge, ma penso che se vogliamo veramente affermare i concetti contenuti nell'ordine del giorno del senatore Lamberti, dobbiamo tradurli in precisi emendamenti.

ZANOTTI BIANCO. Ritengo molto grave il fatto che continuamente noi trasgrediamo ai principi della Costituzione. La Corte costituzionale non potrebbe certo dichiarare costituzionale una norma come quella che qui si propone. L'articolo 1 stabilisce che è necessario un esame per l'abilitazione e l'articolo 7 deroga a tale principio. Tutto questo si sarebbe potuto spiegare nel periodo immediatamente successivo alla guerra ma in questi ultimi dieci anni ci sono stati tre concorsi. Per quale ragione gli aspiranti all'insegnamento non si sono presentati? Mi dicono che molti sono stati bocciati...

PRESIDENTE. Vi sono profughi che si sono trovati nella materiale impossibilità di presentarsi. Bisogna tener conto di certe situazioni particolari determinate dalla guerra. Questa appunto è una disposizione transitoria che vuole liquidare l'eredità dolorosa della guerra.

ZANOTTI BIANCO. Bisogna almeno stabilire fermamente il principio che coloro che non hanno sostenuto gli esami non possono passare mai avanti a coloro che li hanno invece sostenuti.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 7 stabilisce appunto questo concetto, però solo a parità di punteggio.

ZANOTTI BIANCO. Ma chi è stato nell'insegnamento per dieci anni avrà sempre maggiori punti di chi si è laureato da poco.

GIARDINA. Sarò brevissimo perchè mi sembra che si sia già discusso abbastanza.

Non c'è a mio parere alcuna preoccupazione di violazione della Costituzione perchè l'articolo 33 della Costituzione parla di esame di stato ed è un esame quello che viene oggi stabilito e che noi ci auguriamo sia il più possibile severo.

Circa poi i motivi umanitari...

MERLIN ANGELINA. Su questi siamo d'accordo!

GIARDINA. Vengo allora all'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, comma che il collega Lamberti vuol chiarire mediante un ordine del giorno.

Purtroppo non è possibile, data la formulazione del disegno di legge, che questo ordine del giorno abbia valore in quanto credo non sia possibile con una circolare limitare la portata di questo comma.

RUSSO SALVATORE. Sarebbe mio desiderio mettere d'accordo i colleghi Lamberti e Roffi.

Per i ruoli speciali transitori il senatore Lamberti propone che questa abilitazione non serva nè per continuare a permanere nei ruoli transitori nè per essere assorbiti nei ruoli ordinari.

Io sono d'accordo con il senatore Roffi. Noi agli incaricati senza abilitazione diamo la possibilità di fare gli incaricati tutta la vita, perchè adesso praticamente, con la stabilizzazione, questi avranno l'incarico sempre.

Perciò, per giustizia, a quelli che sono oggi inquadrati nei ruoli speciali transitori, noi dobbiamo dare, dopo aver superato la prova e l'ispezione, la possibilità almeno di restarvi.

Sono perplesso anche io per il fatto che possano essere assorbiti nel ruolo ordinario. Ma se noi diamo agli incaricati la possibilità di avere l'incarico sempre, tutta la vita, dobbiamo dare, a coloro che sono nei ruoli speciali transitori, la possibilità di restarci.

Non so se questo lo possiamo ottenere tramite un ordine del giorno o se dobbiamo viceversa ricorrere ad un emendamento.

Per quel che riguarda il secondo emendamento, per gl'insegnanti di educazione fisica, mi pare che la situazione sia molto grave, perchè hanno ragione quelli che criticano questo emendamento, ed hanno ragione quelli che lo sostengono. Siccome abbiamo quattromila insegnanti in questo campo, praticamente come si fa a far loro frequentare una scuola di tipo universitario per due o tre anni per immerterli poi nel ruolo B? C'è a questo riguardo una difficoltà obiettiva.

PRESIDENTE. Vi è poi un'altra considerazione: questo Istituto superiore di educazione fisica ancora non è stato ufficialmente costituito, ragione per cui non può dare ufficialmente titoli di studio.

Mi era stato assicurato che fin da giugno il relativo progetto di legge era stato presentato al Parlamento; la notizia non era esatta: non è stato presentato nè alla Camera dei deputati, nè al Senato, è stato solo approvato dal Consiglio dei Ministri.

Quindi si tratta di risolvere una situazione difficile creata dalla guerra.

RUSSO SALVATORE. Circa l'ultimo comma io penso che noi dovremmo ricorrere ad un emendamento in tutti i casi. Sono comunque più favorevole alla proposta del senatore Zanotti Bianco che non a quella Lamberti, cioè il sistema dei cinque anni mi pare che urterebbe contro la nostra attuale legislazione.

Si potrebbe forse modificare questo ultimo comma togliendo la espressione « parità di punteggio ». Questo è infatti quello che rovina tutto. Lasciando questa espressione non ci sono ordini del giorno che possano modificare la lettera della legge: la Corte dei conti boccherà tutto quello che a questa formulazione è contrario.

CERMIGNANI. Se avessimo dovuto discutere questo disegno di legge con la stessa tranquillità con cui abbiamo discusso ed approvato altri provvedimenti, credo che con uguale serenità avremmo potuto raggiungere un accordo — come credo che tuttavia lo raggiungeremo —

anche all'infuori delle reiterate sollecitazioni che abbiamo avuto con telegrammi, lettere ed incontri. Sollecitazioni indubbiamente eloquenti e che stanno a significare che nella scuola c'è uno stato spasmodico di attesa che tiene in orgasmo tutti i professori che a questa legge sono interessati.

Approvare o non approvare? Emendamenti o non? Penso, comunque, che qualunque cosa noi si possa fare, sarà sempre fatta nell'interesse della scuola se riusciremo a portare tranquillità in seno ad un gruppo di insegnanti che è abbastanza considerevole. Rientra anche questo nel nostro dovere di componenti di questa Commissione.

Senza voler entrare in una discussione approfondita consentitemi almeno di dirvi che alcune settimane fa ho avuto occasione di ricevere una delegazione numerosa di professori della mia città di Pescara fra i quali ha ritrovato vecchi e cari colleghi che erano stati insegnanti insieme a me all'Istituto tecnico. Bravi insegnanti, valenti insegnanti, vi assicuro. Ma si dice: perchè non hanno fatti gli esami? Posso rispondere, stando alla realtà delle cose che conosco, che in buon numero non hanno fatto gli esami perchè sposati. Hanno figlioli e necessità, e bene spesso preoccupazioni e difficoltà che non consentono di poter attendere ad una serena e proficua preparazione per affrontare oltretutto con grande dispendio, l'alea dei concorsi.

Si tratta soprattutto di professori che non sono più giovani, ma che alla scuola hanno già dato i loro anni migliori. Si dice: costoro hanno paura degli esami, è dunque la leva in massa dei bocciati che noi vogliamo fare approvando questa legge! Sono un professore di disegno, è modesta forse per alcuni la materia che insegno, ma vi assicuro che come professore sono spaventosamente immodesto perchè ho coscienza di essere veramente a posto. Eppure vi confesso che se dovessi sostenere un esame oggi, non una ma parecchie volte sarei bocciato e non per questo finirei di essere quel bravo professore che so di essere.

Consideriamo anche che se questi professori non si abilitano per effetto della legge che ci occupa, allorchè saranno conferiti gli incarichi per il prossimo anno scolastico rimarranno esclusi dalle graduatorie e solo potranno ri-

volgere domande di supplenze ai Presidi senza peraltro, se accontentati, poter contare sulla remunerazione durante i mesi estivi.

La collega senatrice Merlin potrà dirmi che queste sono ragioni puramente umane e non giuridiche, ma io ritengo che la collega, insieme a me e a molti colleghi, converrà, in ogni caso, nel riconoscere la necessità che qualche volta siano proprio le ragioni umane a prevalere.

Concludendo, onorevoli colleghi, dirò a voi ciò che ho detto alla delegazione di cui vi ho riferito? Me ne dispensa il collega Lamberti il quale meglio di quanto io non abbia saputo fare allora ha illustrato la posizione del Sindacato nazionale della scuola media.

Ora occorrono o non occorrono emendamenti all'articolo 7? Può essere sufficiente l'ordine del giorno che ha presentato il collega Lamberti per chiarire i dubbi e vincere qualche perplessità? Penso, comunque, che potrà essere decisivo in tal senso l'intervento del rappresentante del Governo con l'accettazione di un ordine del giorno che sia tale da superare la necessità di apportare eventuali emendamenti alla legge in discussione.

Perchè se ciò non dovesse essere possibile io mi riservo di presentare un emendamento in riferimento ai ruoli speciali transitori ed un altro in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 7.

BARBARO. Desidero fare solo due osservazioni, una, direi, di carattere procedurale, e l'altra di merito.

Sul piano procedurale devo rilevare dolorosamente come sia di moda, in questi ultimi tempi specialmente, il tentativo di correggere le leggi con gli ordini del giorno. Dico questo nonostante l'ossequio dovuto all'illustre collega, senatore Lamberti. La senatrice Merlin ricorda come anche in sede di discussione dei provvedimenti per la Calabria si sia cercato con un ordine del giorno, anzi con due ordini del giorno, di modificare il testo della legge. È inutile a tal riguardo fare molte considerazioni a voi che siete maestri: la lettera e lo spirito della legge sono quelli che valgono, gli ordini del giorno invece lasciano il tempo che trovano. Questo ho detto come riserva pregiudiziale sull'ordine del giorno.

Ed allora bisognerebbe o emendare il testo trasmesso dalla Camera o accettarlo in pieno senza ulteriori discussioni.

La seconda osservazione, di merito, è relativa alla questione della educazione fisica.

Sono stati avanzati da parte di organismi interessati dei rilievi molto importanti che io mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione.

Pur essendo, per ragioni fisiche, un po' lontano dall'educazione fisica, sono peraltro vicinissimo di spirito a questi insegnanti e ai loro problemi, come ritengo lo siano tutti gli altri colleghi. Orbene, da quando si è soppresso l'istituto creato dal fascismo non rimane più niente: bisogna far di tutto perchè questo istituto sia ricostituito e perchè abbia la capacità di dare un titolo di studio in questo ramo. Ma ora c'è un caos: vi sono una quantità di posti disponibili, ma gli insegnanti sono scelti senza criteri solidi; chiunque può andare ad insegnare l'educazione fisica.

Giustamente l'Associazione nazionale insegnanti di educazione fisica osserva che non si può paragonare un improvvisato insegnante di educazione fisica agli insegnanti che abbiano un valido titolo; ragione per cui chiede, in linea principale, il rigetto del secondo comma dell'articolo 7, cioè quello che riguarda l'educazione fisica; in subordinata, chiede la sostituzione del secondo comma con un altro così formulato: « Per il conseguimento della abilitazione da parte degli incaricati di educazione fisica, sono previsti altri provvedimenti legislativi »; in via ulteriormente subordinata si propone la inclusione in questo disegno di legge delle norme contenute nel disegno di legge che è all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Queste sono le richieste che fanno i rappresentanti dell'Associazione nazionale insegnanti di educazione fisica.

Ho voluto sottoporre queste considerazioni ai colleghi della Commissione per il conto che vorranno tenerne.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Lamberti.

Esso è del seguente tenore:

« Il Senato della Repubblica approvando l'articolo 7 del disegno di legge relativo alle nuove

norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio; considerato che il fine di tale articolo, nel quadro del disegno di legge visto nel suo complesso, è quello di regolarizzare molte situazioni venutesi a creare in tanti anni di sospensione degli esami di Stato, e ciò mediante un procedimento rapido e snello, ma che offra sicure garanzie di serietà e di tutela della dignità della scuola e dei suoi docenti; invita il Governo ad approntare le norme di attuazione previste all'articolo 6 della legge e richiamate dall'articolo 7 ed in generale a dare esecuzione alla legge in modo che:

a) la prova che deve accompagnarsi alla ispezione non abbia un valore puramente formale, ma eserciti una funzione selettiva (se tale sarà la prova, essa, con eventuali integrazioni, potrà essere sostitutiva dell'ispezione nei confronti di quei professori che non si trovano attualmente in servizio);

b) agli insegnanti dei ruoli speciali transitori l'abilitazione didattica sia concessa al solo fine di consentir loro l'accesso ai concorsi e la possibilità di aspirare ad incarichi, ma non in deroga della legge istitutiva degli stessi ruoli speciali transitori (decreto-legge 7 maggio 1948, numero 1127 e legge 24 dicembre 1951, n. 1634, che faceva loro obbligo di conseguire l'abilitazione nelle due sessioni di esame successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio salvo il caso di insegnanti forniti di abilitazione parziale e diversa che nel nuovo ordinamento per gruppi venga ad acquistare un valore più ampio);

c) che nella compilazione dell'ordinanza per il conferimento di incarichi e supplenze si stabilisca che il quinquennio di servizio in base al quale è stata conferita l'abilitazione didattica non venga computato nel punteggio dei titoli, al fine di evitare che sia valutato due volte ».

ROFFI. Io non sarei per l'ordine del giorno, ma per un emendamento che ne riportasse il contenuto.

TIRABASSI, relatore. Ho poco da aggiungere, signor Presidente, quale relatore.

Per quanto non sia un giurista, vorrei dire che la questione della incostituzionalità della legge non mi pare seriamente fondata: è vero che la Costituzione afferma il principio che per essere abilitato occorre superare un esame di Stato, ma non dice come questo esame debba esser fatto. Per quel che riguarda le osservazioni avanzate nel corso della discussione e che sono praticamente tradotte nell'ordine del giorno presentate dal senatore Lamberti, io dichiaro di condividerle. Se il Governo può dare assicurazione che effettivamente le richieste contenute nell'ordine del giorno verranno accolte, io pregherei la Commissione di non voler rimandare di nuovo il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Non ho altro da aggiungere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che sia utile tener conto delle esigenze per cui queste modifiche sono state introdotte dalla Camera. Si voleva inizialmente rendere più seria e probante la prova richiedendo che essa accertasse non solo le capacità didattiche, ma anche la cultura dell'insegnante.

Nel frattempo si è verificato un fatto che non è stato ricordato qui e che è bene invece richiamare all'attenzione, cioè la presentazione da parte del Ministero della pubblica istruzione del disegno di legge sulla abilitazione professionale. Esso prevedeva una sanatoria per coloro che avevano conseguito l'abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della Costituzione, mentre per coloro che l'avevano conseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si prevedeva una prova che valesse a convalidare l'abilitazione provvisoria stessa.

È noto che questo disegno di legge ha scatenato una campagna violentissima da parte di tutta la stampa e dell'opinione pubblica, dando la sensazione netta che questi laureati vedevano con terrore la prospettiva di questa prova sia pure blanda e rudimentale; così che non è stato possibile mantenere l'impostazione che il Ministero della pubblica istruzione aveva dato al disegno di legge. Si dovette giungere pertanto ad uno svuotamento quasi completo dell'idea di una prova per coloro che dopo l'entrata in vigore della Costituzione avevano

ottenuto l'abilitazione provvisoria sulla base del semplice conseguimento della laurea.

In questa situazione, di fronte ai professionisti che senza controlli di nessun genere esercitano di fatto la professione senza aver subito l'esame di Stato, evidentemente anche la condizione degli insegnanti, i quali praticamente sono sempre sotto controllo, e d'altra parte sono chiamati comunque a subire una ispezione e ad affrontare una prova, si è presentata in una luce del tutto diversa. Per cui, pur essendo partiti dell'idea di restringere e di accentuare la severità del controllo, si è arrivati invece alla conclusione opposta. Ora questa praticamente è la ragione del voto della Camera, e qui valgono veramente le ragioni addotte dal senatore Cermignani.

Oggi, infatti, appena laureati, si ha la possibilità di presentarsi ogni anno ad un esame di abilitazione; questi insegnanti, invece, che ormai contano 35-40 anni, non hanno avuto questa possibilità, ed hanno dovuto, per forza di cose, abbandonare l'impegno di continuare a prepararsi. Ed allora si concede loro questa prova, nella quale dovranno mostrare le proprie capacità.

Da più parti si sono sollevate serie obiezioni circa la costituzionalità di questo articolo; ma io vorrei piuttosto porre la questione sul piano pratico. Conviene essere realistici: possiamo pensare sul serio di mandar via dalle scuole gli insegnanti dei ruoli speciali transitori solo perchè non hanno conseguito l'abilitazione? Non so se avremo il coraggio di giungere a questo; ed allora conviene offrire a questi insegnanti la possibilità di conseguire l'abilitazione sotto quest'altra forma e mandar via coloro che non supereranno neppure questa prova.

Tutto considerato la norma, così come è formulata, indipendentemente dal valore dell'ordine del giorno sul piano pratico, è più che soddisfacente.

La questione dei combattenti formalmente può apparire una stonatura perchè non si capisce per quali ragioni si debbano contaminare titoli così diversi come quelli di combattente e di insegnante. Ma sul piano pratico la obiezione trova risposta nella considerazione che gli ex-combattenti sono proprio coloro che hanno avuto precedenti incarichi, quindi si

trovano più facilmente nelle condizioni di avere i 5 anni previsti.

Per quanto riguarda gli insegnanti di educazione fisica porto disgraziatamente l'onere di aver presentato quell'emendamento. Debbo dire che l'ho presentato materialmente, come proposta dei competenti uffici che suggerivano un'estensione analogica anche agli insegnanti di educazione fisica. Ora vorrei osservare che anche qui si prevede una prova nei riguardi di coloro che intendono conseguire l'abilitazione. La situazione di fatto oggi è questa: abbiamo 4.000 insegnanti di educazione fisica che non posseggono il titolo specifico. Di questi 4.000 solo 1.500 hanno frequentato i corsi di cui fa cenno l'articolo 7. Bisogna tener conto che questi giovani si sono impegnati per questa strada senza aver la possibilità di frequentare il corso regolare presso l'Istituto superiore di educazione fisica ed ora non si può pensare che possano cambiar mestiere, come non si può chieder loro che frequentino oggi i corsi dell'Istituto stesso.

Dato quindi che si va facendo una sanatoria così ampia per i laureati dal 1942 in poi, non capisco perchè si voglia essere così rigidi, solo per gli insegnanti di educazione fisica.

Con l'ultimo comma di questo articolo 7 si tende ad evitare in qualsiasi caso che l'abilitato senza gli esami normali passi avanti a coloro che questi esami hanno sostenuto. Ora la soluzione più facile potrebbe essere quella dell'ordine del giorno che impegna il Governo a tener conto di questa precedenza assoluta nelle vacanze normali; infatti, dato che questa è materia che viene regolata da ordinanze, credo che ciò sia fattibile.

In base a queste considerazioni ritengo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli emendamenti.

La senatrice Merlin Angelina propone la soppressione dell'intero articolo. I senatori Roffi e Zanotti Bianco propongono invece di sostituire la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo, dopo le parole « per esami », con

il seguente testo: « fatta salva comunque la precedenza dell'abilitazione per esami anche con il punteggio minimo, ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze ». A tale emendamento, in via subordinata rispetto a quello soppressivo dell'intero articolo, aderisce anche la senatrice Merlin.

MERLIN ANGELINA. Io mantengo la mia proposta di soppressione dell'articolo 7 nell'interesse di quei giovani valorosi i quali hanno preparato i loro esami. Anche con l'accettazione dell'ordine del giorno Lamberti si verrebbero a ledere i loro interessi ed essi sarebbero superati dagli insegnanti non abilitati i quali hanno maggiori titoli per gli anni di insegnamento prestati.

GIARDINA. Ritengo che l'emendamento della senatrice Merlin non sia proponibile.

PRESIDENTE. Ritengo anche io che la soppressione dell'intero articolo 7 non sia più possibile dal momento che il testo della Camera riproduce il principio già accolto dal Senato, aggiungendo solo talune determinazioni per quanto riguarda le categorie interessate.

Passiamo pertanto alla discussione dell'emendamento Roffi.

ROFFI. Ho presentato questo emendamento perchè ritengo che un ordine del giorno non sia sufficiente a determinare l'atteggiamento del Governo circa gli incarichi e le supplenze. Se avessi la certezza assoluta che l'ordine del giorno potesse ottenere lo stesso risultato, evidentemente non insisterei nell'emendamento.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo può accettare le espressioni molto vincolanti dell'ordine del giorno; ma d'altra parte la lettera della legge è quella che più conta e non so se una ordinanza in contrasto con essa non sarebbe impugnabile.

LAMBERTI. Non sono d'accordo con i presentatori dell'emendamento proprio nella sostanza. Vi può essere infatti un individuo che ha ottenuto un sei piuttosto stentato nell'abilitazione e un altro che ha dato prova per un

lungo periodo di tempo di saper insegnare: la superiorità del primo sul secondo a tutti i costi non mi sembra così evidente.

Credo perciò che sia preferibile il mio ordine del giorno. Questa materia è regolata dal Ministero, il quale proprio quest'anno credo debba emanare una nuova ordinanza; nulla vieta che in questa ordinanza il Ministero applichi i criteri che noi suggeriamo. Infatti la formula dell'ordine del giorno è generica e riguarda tutti i casi in cui questi titoli potranno esser prodotti e valutati e non solo il caso della richiesta di un incarico o di una supplenza.

GIARDINA. Io faccio invece il caso opposto: quello del laureato che, pur avendo conseguito un altissimo punteggio nell'abilitazione, non abbia alcun titolo di insegnamento e sarà superato da coloro che hanno un notevole punteggio per gli anni di insegnamento prestato.

CONDORELLI. Ma pare che cinque anni di permanenza nell'insegnamento rappresentino una garanzia molto superiore ad un esame il cui risultato può anche essere effetto di una ventata di fortuna. Mi sembra insomma che queste persone che si presentano alle prove di cultura avendo all'attivo cinque anni di insegnamento abbiano già fornito una prova che i loro colleghi semplicemente abilitati non hanno dato.

MERLIN ANGELINA. Allora siamo coerenti e diamo loro la precedenza.

CONDORELLI. Non arrivo a questo.

Ho sulle spalle trent'anni di insegnamento. Ho visto tante volte negati dalla vita gli ottimi della scuola. Sappiamo che gli esami non sono la vera pietra di paragone del valore dell'individuo.

MERLIN ANGELINA. Dunque, aboliamoli.

CONDORELLI. Abolirli no, perchè non esiste una garanzia migliore. Ma mi sembra che non si possa trascurare, in una situazione come questa, il fatto che un individuo sia stato sperimentato attraverso cinque anni di insegnamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 7 presentato dai senatori Roffi, Zannotti Bianco e Merlin, avvertendo che l'approvazione di tale emendamento implica il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Resta ora da decidere sull'ordine del giorno del senatore Lamberti.

LAMBERTI. Credo di aver sufficientemente chiarito ai colleghi nella mia esposizione iniziale le ragioni per cui ho presentato l'ordine del giorno. In questo momento però confesso di essere piuttosto incerto per quanto concerne il punto b). Non dubito che i punti a) e c) possano formare materia di un ordine del giorno. È dubbio invece che il punto b) possa sovrapporsi alla legge e in questo senso gli argomenti addotti dall'onorevole relatore hanno il loro peso.

A parte, comunque, l'obiezione di ordine formale, che viene da un collega così autorevole, anche nella sostanza sono stato un po' scosso nelle mie convinzioni sia da quanto chiaramente è stato osservato dallo stesso relatore sia da quanto è stato ribadito dal rappresentante del Governo. È forse più probante, circa la convenienza di mantenere nei ruoli speciali transitori questi individui, l'ispezione seguita da una seria prova di capacità che non l'eventuale successo in un esame di abilitazione.

Aggiungo inoltre che molti colleghi, sebbene d'accordo in linea di massima, non consentirebbero però con me fino al punto da interdire agli insegnanti dei ruoli speciali transitori la permanenza in ruolo se non dopo il conseguimento dell'abilitazione per esami, cosa a cui mirerebbe il punto b).

Per questi motivi io non insisto su tale punto, ritenendo che la serietà della prova sottolineata dal punto a) possa pienamente tranquillizzarci.

Riguardo al punto c), vorrei osservare al collega Condorelli che, sebbene io condivida pienamente i suoi rilievi sul maggior valore di un periodo di esperimento pratico di insegna-

mento in confronto con un esame, ritengo però che, se non fissiamo dei limiti, rischiamo di escludere giovani di valore dalla possibilità di fornire questa esperienza pratica. Se le nostre scuole fossero congegnate come quelle del vecchio Impero austro-ungarico, dove i giovani, non appena conseguita la laurea, venivano senz'altro mandati ad insegnare e subivano una selezione, non attraverso concorso, ma durante un determinato numero di anni di insegnamento, compiuti i quali o erano immessi nei ruoli o erano esclusi dall'insegnamento oppure ottenevano una proroga per un ulteriore esperimento, il discorso sarebbe diverso. Ma questa possibilità allo stato attuale non esiste, e noi non possiamo, ripeto, andare incontro al pericolo di sbarrare la strada a giovani in grado di sostenere un brillante esame e potenzialmente di dare ottima prova nell'insegnamento.

DI ROCCO. Mi pare che sia pleonastico il sottolineare in modo particolare, come si fa nel punto a) dell'ordine del giorno, la severità che deve caratterizzare la prova di cultura e di capacità didattica. Essa è già implicita nell'articolo 7, il quale si rifà, fra l'altro, all'articolo 6 dove si chiama in causa persino il Consiglio superiore della pubblica istruzione per la formulazione del regolamento relativo a queste prove.

RUSSO LUIGI. Dichiaro di non essere d'accordo sull'ultimo punto dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA. Sono contraria all'ordine del giorno, non perchè non approvi il suo contenuto ma perchè non credo all'efficacia degli ordini del giorno. La loro fortuna tra l'altro dipende dal diverso modo di vedere le questioni che hanno i vari Ministri. Del resto le stesse parole dell'onorevole Sottosegretario denotano che anche egli non ha una grande fiducia negli ordini del giorno i quali rappresentano soltanto le buone intenzioni di chi li propone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno che il senatore Lamberti ha così modificato:

« Il Senato della Repubblica, approvando l'articolo 7 del disegno di legge contenente

nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

considerato che il fine di tale articolo, nel quadro del disegno di legge visto nel suo complesso, è quello di regolarizzare molte situazioni venutesi a creare in tanti anni di sospensione degli esami di Stato, e ciò mediante un procedimento rapido e snello, ma che offra sicure garanzie di serietà e di tutela della dignità della scuola e dei suoi docenti;

invita il Governo ad approntare le norme di attuazione previste dall'articolo 6 della legge e richiamate dall'articolo 7, ed in generale a dare esecuzione alla legge stessa, in modo che:

a) la prova che deve accompagnare l'ispezione non abbia un valore puramente formale, ma eserciti una funzione selettiva (se tale sarà la prova, essa, con eventuali integrazioni, potrà essere sostitutiva dell'ispezione nei confronti di quei professori che non si trovano attualmente in servizio);

b) nella compilazione dell'ordinanza per il conferimento di incarichi e suppenze si stabilisca che il quinquennio (o, per i combattenti, il triennio) di servizio, in base al quale è stata conferita l'abilitazione didattica, non venga computato nel punteggio dei titoli, al fine di evitare che sia valutato due volte ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 7 del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'intero disegno di legge, quale risulta dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e testè approvate:

Art. 1.

L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui è indetta la relativa sessione.

Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi, che sono di volta

in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di Università o Istituti universitari e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresì un abilitato iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi.

Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Art. 4.

Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.

Art. 5.

Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le

modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna Commissione giudicatrice e sarà disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti.

Sarà inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei vari ordini e gradi di insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente articolo 5.

Art. 7.

Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli Istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento è ridotto ad anni tre.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle Università e agli Istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggi, dell'abilitazione per esame.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cadorna: « Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10 milioni a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia » dott. Marco De Marchi » in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 » (975-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Cadorna: « Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia » Dott. Marco de Marchi » in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 ».

Il disegno di legge ci ritorna dalla Camera dei deputati con la sola modificazione della data di decorrenza che, dall'esercizio finanziario 1954-55, è stata spostata all'esercizio finanziario 1955-1956. È un emendamento che

il trascorrere del tempo ha reso evidentemente necessario.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora alla votazione degli articoli ai quali la Camera dei deputati ha apportato la modifica di cui ho fatto cenno:

Art. 1.

È concesso l'aumento del contributo annuo statale in favore dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi » di Pallanza da lire 2.500.000 a lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 7.500.000, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che anche il titolo del disegno di legge è stato modificato, in seguito all'introduzione dell'emendamento.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.